23264/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2015

SENTENZA
N. 2190

REGISTRO GENERALE
N. 2743/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI	- Presidente -
Dott. RENATO GRILLO	- Consigliere -
Dott. LORENZO ORILIA	- Rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PEZZELLA	- Consigliere -
Dott. ALESSIO SCARCELLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
nei confronti di:

VM N. IL 02/04/1969

avverso la sentenza n. 531/2013 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 17/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paola Ficiffi
che ha concluso per l'annullamento con rinvio

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. Di Renzo Andrea

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 17.6.2013, il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica ha condannato VM alla pena complessiva di €. 1.000,00 di ammenda per una serie di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) commesse in qualità di responsabile dell'omonima ditta. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale è pervenuto alla pena indicata attraverso la riunione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione ex art. 159 comma 3 del
D. Lvo n. 81/2008, "*attesa l'omogeneità delle violazioni*"

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione denunziando l'erronea applicazione dell'art. 159 comma 3 D.L.vo n. 81/2008: il Tribunale non avrebbe dovuto considerare i reati come un'unica violazione punita con la pena prevista dal comma 2 lett. c) del medesimo articolo, perché gli illeciti contestati non rientravano nella previsione del citato art. 159 comma 3.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il terzo comma dell'art. 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) dispone che "*la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1,2,3,4,5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3,4,5,6,7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati*".

Come esattamente rilevato dal ricorrente, i precetti riconducibili "*alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII*" contengono prescrizioni varie sui locali di refezione, l'illuminazione, l'aerazione dei posti di lavoro, sulle porte di emergenza e simili, che non hanno nulla a che vedere con le prescrizioni violate dall'imputata riguardanti - secondo quanto emerge dall'imputazione - la corretta assicurazione della scala per la salita sul ponteggio (artt. 113 e 159 comma 2 lett. C del D. Lvo n. 81/2008, come modificato dal DL n. 106/309, contestato al capo A), l'omessa adozione di misure di protezione collettiva per lavori in quota e in particolare l'omessa dotazione di cinture di sicurezza agganciabili a sostegni sul tetto (artt. 115 e 159 comma 2 lett. c D. Lvo cit. contestato al capo B), l'errata installazione del ponteggio (artt. 122 e 159 comma 2 lett. c D. Lvo cit., contestato al capo C) e infine l'omessa predisposizione di robusti parapetti per il ponteggio (artt. 126 e 159 comma 2 lett. c D. Lvo cit. contestato al capo D) ed escluse dalle .

L'errore di diritto è dunque palese e consiste nell'aver applicato un trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore ad una fattispecie del tutto diversa da quella accertata nel caso in esame che – lo si ripete – non è riconducibile alla predetta categoria omogenea..

Si rende pertanto necessario l'annullamento con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale de L'Aquila.

Così deciso in Roma il 29.4.2015.
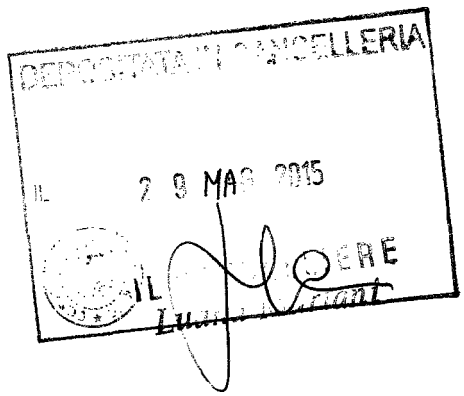
Il cons. est. Il Presidente